



COMUNE DI CORIANO
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER FAVORIRE
L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI
DELL'ART. 5, C.1 DELLA L. 381/1991**

REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI AI SENSI DELL'ART. 5, C.1 DELLA L. 381/1991

Articolo 1 - Strumenti normativi per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Coriano, in armonia con quanto previsto dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, promuove l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate attraverso l'affidamento di contratti per la fornitura di beni e di servizi alle cooperative sociali il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici secondo quanto disposto dall'art 5, c. 1, della Legge n. 381/1991.

2. Il criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 secondo le indicazioni dettagliate nei successivi articoli 12,13,14.

3. I capitolati di appalto, ovvero le richieste di offerte, da parte degli uffici comunali saranno formulate secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento

Articolo 2- Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Coriano e le Aziende da esso controllate si impegnano a destinare una percentuale della spesa per gli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 1.

2. Viene costituito presso l'Area Servizi alla Persona un elenco aggiornato delle cooperative sociali di tipo B (diviso per settori merceologici e soggetto ad aggiornamento annuale).

Articolo 3 –Individuazione dei beneficiari

1. Sono beneficiari delle disposizioni del presente regolamento le persone di cui all'articolo 2, lettera k, del D.Lgs. n. 276/2003 e più precisamente:

- a. i soggetti di cui all'articolo 4 della L. n. 381/1991;
- b. i soggetti individuati come svantaggiati dai vigenti Regolamenti della Unione Europea;

2. I soggetti beneficiari devono essere residenti nel territorio comunale

3. L'appartenenza dei soggetti beneficiari alle categorie dello svantaggio sociale deve essere certificata da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

4. La documentazione che attesta la condizione di svantaggio deve essere rinnovata annualmente.

Articolo 4 – Trattamento del personale beneficiario

1. I lavoratori svantaggiati inseriti in cooperative aggiudicatrici di contratti di fornitura di beni e di servizi dovranno essere inquadrati attraverso l'applicazione delle norme del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento, stipulato con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. L'inquadramento delle persone svantaggiate come "soci lavoratori" è possibile a condizione che le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative del contratto nazionale di riferimento applicato ai dipendenti.

3. Qualora il bando lo richieda, per ciascun soggetto svantaggiato, la cooperativa aggiudicataria è tenuta a redigere, in collaborazione con i servizi socio sanitari invianti, un progetto individuale di inserimento.

4. Le persone svantaggiate titolari di borse di lavoro, di tirocini formativi o tirocini socio occupazionali vanno considerati come personale aggiuntivo e non sostitutivo di quello addetto al servizio.

Articolo 5- Subentri

1. Nel caso in cui una cooperativa subentri nell'esecuzione di una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo della clausola dell'inserimento lavorativo essa è tenuta ad assumere le persone svantaggiate utilizzate dalla cooperativa precedente garantendo la continuità del progetto individuale di inserimento così come previsto dall'art 37 del CCNL delle Cooperative Sociali.

Articolo 6- Costituzione Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B

1. Il Comune di Coriano, al fine di individuare le cooperative sociali interessate a presentare offerta per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 1, istituisce presso l'Area Servizi alla Persona un "Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B".

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco Comunale:

- a) le cooperative sociali costituite ai sensi della L. n. 381/91, articolo 1 lett. B;
- b) i consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art 8 della L. n. 381/91 che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali che possiedono le caratteristiche di cui alla lettera a) del presente articolo.

3. Possono essere iscritte all'Elenco Comunale le cooperative sociali e i loro consorzi purché possiedano i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezione B) e sezione C) per i Consorzi;
- Sede operativa nel Distretto socio sanitario dell'Ausl di Rimini risultante dalla certificazione CCIA;
- Sede operativa attiva;

- Presentazione elenco nominativo dei lavoratori svantaggiati sulla base dell'articolo 4 della L. n. 381/1991;
- Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- Adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- Applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi; tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche ad eventuali collaboratori a qualsiasi titolo;
- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Rispetto di tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per essa;
- Rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Rispetto dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore";
- Redazione di un bilancio sociale e presentazione dello stesso.

4. L'Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B è diviso per settori merceologici e verrà aggiornato annualmente attraverso apposito avviso.

Articolo 7 – Sospensione o decadenza dell'iscrizione nell'Elenco Comunale delle Cooperative Sociali di tipo B)


1. Nel caso, in sede di attività di controllo, venissero accertati inadempimenti o irregolarità da parte di una cooperativa aggiudicataria verrà richiesto alla stessa di provvedere entro 15 giorni al ripristino delle condizioni di regolarità. Trascorso tale periodo il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona disporrà con un proprio atto la sospensione della cooperativa dall'Elenco Comunale.

2. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona disporrà la decadenza dell'iscrizione all'Elenco Comunale se, a seguito della sospensione, la cooperativa non promuoverà alcuna iniziativa o non sarà in grado di ripristinare le condizioni previste dall'articolo 6.

Articolo 8 – Comitato per la Concertazione

1. L'Ente può istituire un Comitato per la Concertazione presieduto dall'Assessore alle Politiche Sociali o da un suo Delegato al quale potranno partecipare:

- Rappresentanti dei diversi Settori preposti alle materie relative agli argomenti affrontati di volta in volta dal Comitato;
- Rappresentanti delle Centrali Cooperative presenti sul territorio del Comune di Coriano;
- Rappresentanti delle cooperative iscritte nell'Elenco Comunale;
- Gli operatori della struttura di Coordinamento Inserimenti Lavorativi;
- Gli operatori del SIL dell'Azienda U.S.L. di Rimini.



2. Il Comitato per la Concertazione avrà come obiettivi quelli di: promuovere il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e le cooperative sociali a livello cittadino sui temi dell'integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati, concertare iniziative e progetti o individuare soluzioni in caso di difficoltà, elaborare proposte anche innovative e sperimentali nel settore.

Articolo 9 – Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi (ECIL)

1. Qualora il bando preveda un progetto o più progetti individuali di inserimento lavorativo, all'Area Servizi alla Persona è demandata l'attività di monitoraggio e controllo degli inserimenti lavorativi effettuati attraverso la clausola sociale.

2. In tal caso l'Area Servizi alla Persona si avvarrà, per questa attività di una struttura esperta costituita denominata ECIL coordinata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e composta da:

- assistente sociale referente del progetto;
- assistente sociale referente dei progetti individualizzati e del raccordo con il servizio sociale territoriale.

Alle riunioni dell'ECIL possono partecipare gli Operatori del SIL dell'Azienda U.S.L di Rimini


3. I compiti dell'ECIL sono quelli di:

- Individuare, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari e con il SIL dell'Ausl, le diverse tipologie di soggetti disabili o svantaggiati che necessitano di un inserimento lavorativo predisponendo i relativi elenchi;
- sostenere le cooperative nella individuazione del lavoratore svantaggiato da inserire;
- affiancare le cooperative aggiudicatrici nella predisposizione dei singoli progetti di inserimento;
- facilitare i rapporti tra la cooperativa e il servizio sociale e/o sanitario che ha in carico la persona inserita;
- controllare e verificare la corretta attuazione dei progetti di inserimento.

Articolo 10- Individuazione di beni e servizi da affidare

1. I Settori dell'Amministrazione interessati individuano gli ambiti in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali con l'esclusione degli ambiti relativi ai servizi socio sanitari ed educativi.

Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura. Possono essere affidate a cooperative sociali la fornitura di servizi che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- attività labor intensive con alta incidenza di mano d'opera;
 - attività caratterizzate da una organizzazione del lavoro e da mansioni adatte ad alcune tipologie di persone disabili o svantaggiate;
 - attività idonee a sostenere l'ingresso e la permanenza nel mercato della cooperativa aggiudicataria.
- 



Articolo 11- Individuazione delle cooperative da interpellare

1. La procedura di individuazione delle cooperative viene avviata dal responsabile della stazione appaltante utilizzando l'elenco delle cooperative e dei consorzi iscritti nell'apposito Elenco comunale. Vengono invitate a presentare offerta, se possibile, almeno cinque cooperative sociali e/o consorzi che presentino una esperienza e una qualificazione nel settore specifico di attività o di fornitura del bene in oggetto.

2. L'Elenco comunale delle cooperative di tipo "B" può essere utilizzato, in caso di appalti che prevedono la clausola sociale, anche da Aziende partecipate o da aziende ad esse collegate, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (ex art. 5, c. 4, della Legge n. 381/1991).

Articolo 12 – Clausola sociale

1. La clausola sociale contiene le specifiche indicazioni e gli impegni della cooperativa rispetto all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 3. Dovrà comprendere i seguenti elementi:

- il numero, la tipologia e il monte ore di tutti i lavoratori partecipanti al progetto con particolare riferimento a quelli svantaggiati, nonché le condizioni contrattuali di inserimento;
- gli anni di esperienza nell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- partecipazione ai tavoli territoriali per l'inserimento lavorativo e ai piani di zona;
- percentuale complessiva di soggetti svantaggiati inseriti negli ultimi tre anni,
- i referenti dell'inserimento lavorativo e relativi curricula.

Articolo 13–Contenuto e valutazione delle offerte


1. Le offerte debbono contenere:

- a) il progetto sociale;
- b) il progetto tecnico;
- c) il prezzo.

2. La valutazione delle offerte avviene secondo i seguenti parametri:

- Progetto sociale: da 40 punti a 60 punti;
- Progetto tecnico: da 20 a 30 punti;
- Prezzo: da 10 punti a 30 punti.

3. La valutazione del progetto sociale viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- il numero, la tipologia e il monte ore di tutti i lavoratori partecipanti al progetto con particolare riferimento a quelli svantaggiati nonché le condizioni contrattuali di inserimento: da 8 a 20 punti;
 - gli anni di esperienza nell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati: da 8 a 10 punti;
 - partecipazione ai tavoli territoriali per l'inserimento lavorativo e ai piani di zona: da 8 a 10 punti;
 - i referenti dell'inserimento lavorativo e i relativi curricula: da 8 a 10 punti
- 



-percentuale complessiva di soggetti svantaggiati inseriti negli ultimi tre anni: da 8 a 10 punti.

4. La valutazione del progetto tecnico viene effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 7 a 10 punti;
- azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 6 a 8 punti;
- modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi: da 6 a 8 punti;
- composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo: da 1 a 4 punti;

5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all'offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale per le restanti offerte secondo la seguente equazione: $\text{punteggio} = (\text{punteggio del prezzo}) \times A/B$, dove A= importo minimo offerto; B= importo offerto in esame.

Art 14– Commissione aggiudicatrice

1. La Commissione aggiudicatrice è composta da:


- Responsabile Stazione appaltante (Responsabile dello specifico settore comunale) e/o suoi Collaboratori;
- ECIL se previsto dal bando di gara.
- La commissione aggiudicatrice potrà, nel caso lo ritenga necessario, avvalersi di consulenze tecniche interne all'Ente.

Art 15 – Attività di monitoraggio e di controllo

1. L'attività di monitoraggio e di controllo dell'applicazione della clausola sociale relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ha le seguenti finalità:

- supportare le cooperative aggiudicatarie nella gestione degli impegni relativi alla attuazione della clausola sociale;
- verificare la coerenza tra il progetto presentato in fase di offerta e la sua effettiva e concreta applicazione;
- analizzare i dati sull'applicazione della clausola sociale anche al fine di elaborare studi e proposte;
- rilevare e segnalare le eventuali anomalie riscontrate.

2. Se previsto dal bando l'attività di monitoraggio e di controllo sulla applicazione della clausola sociale è affidata all'Area Servizi alla Persona che si avvale, per questi compiti, della struttura esperta Equipe di Coordinamento Inserimenti Lavorativi (ECIL).





Art. 16 – Divieto di cessione della convenzione e di subappalto

1. Alle cooperative e/o consorzi di cooperative aggiudicatari è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, anche in parte, la convenzione.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile.

